

# **CITTA' DI AMANTEA**

**(PROV. DI COSENZA)**



## **REGOLAMENTO**

### **DELLE**

## **COMMISSIONI CONSILIARI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 22 ADOTTATA  
DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 12.08.2006**

# **CAPO I**

## **COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

### **Articolo 1**

#### **Costituzione e composizione**

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno quattro Commissioni permanenti, stabilendo le materie di competenza con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della convalida degli eletti e della costituzione dei Gruppi consiliari, secondo le norme stabilite dallo Statuto Comunale.

2. Le Commissioni permanenti sono costituite da sette Consiglieri Comunali, rappresentativi complessivamente di tutti i gruppi consiliari, di cui quattro in rappresentanza della maggioranza e tre in rappresentanza delle minoranze consiliari, nominati dal Consiglio Comunale con votazione palese nell'adunanza di cui al primo comma del presente articolo. E' possibile aumentare il numero dei componenti delle Commissioni per garantire la presenza dei rappresentanti di tutti i gruppi consiliari.

3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che rende necessaria la sostituzione di un Commissario, il gruppo consiliare d'appartenenza designa, tramite il suo Capo Gruppo, un altro rappresentante che dovrà essere nominato dal Consiglio Comunale con la stessa procedura indicata al precedente comma.

4. I Commissari decadono dalla carica di componenti delle commissioni in caso d'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive di Commissione regolarmente convocata. La decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio Comunale su segnalazione del Presidente della Commissione.

### **Articolo 2**

#### **Presidenza e convocazione delle Commissioni.**

1. Ogni Commissione elegge nel proprio seno, con votazione palese ed a maggioranza dei voti dei componenti, un Presidente ed un vice Presidente nella prima riunione della Commissione convocata dal Presidente del Consiglio entro venti giorni dalla deliberazione consiliare di costituzione della Commissione stessa. Una tra la carica di Presidente e vice Presidente dovrà essere espressione dei Gruppi consiliari di minoranza.

2. In caso d'assenza del Presidente assume le funzioni vicarie il vice Presidente.

3. Il Presidente della Commissione comunica al Sindaco la propria nomina e quella del vice Presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco comunica le nomine predette al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Collegio dei revisori dei conti, al Difensore civico ed agli organismi di partecipazione popolare.

4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione, il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Commissario proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

5. Le convocazioni di cui al precedente comma sono disposte con avviso scritto, contenen-

te l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai Capi Gruppo ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione.

6. In casi di comprovata urgenza è consentita la convocazione, sempre con avviso scritto, ai componenti almeno ventiquattro ore prima.

7. I Presidenti delle Commissioni, d'intesa con i Capi Gruppo consiliari, possono coordinare il calendario delle Commissioni in modo da evitare la coincidenza delle sedute con quelle relative ad altri organismi elettivi.

### **Articolo 3**

#### **Funzionamento delle Commissioni**

1. La riunione della Commissione è valida, quando sono presenti almeno quattro componenti. Le proposte sono approvate, quando ottengono la maggioranza dei voti espressi. Nelle votazioni delle Commissioni i Consiglieri esprimono i voti attribuitigli dalla deliberazione consiliare istitutiva della Commissione cui è assegnato.

2. In caso di assenza di un componente della Commissione lo stesso potrà essere rappresentato dal proprio Capo Gruppo. Il sostituto, oltre a concorrere al numero legale della seduta, esprime il voto attribuito al Consigliere sostituito.

3. Le sedute delle Commissioni avvengono nel Palazzo Comunale e sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi d'informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione d'argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune o di singoli cittadini.

4. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio, gli Assessori delegati alle materie da trattare e i Capi Gruppo consiliari partecipano di diritto alle riunioni di tutte le Commissioni, con facoltà di relazione e d'intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

5. Alle riunioni delle Commissioni a titolo consultivo e senza diritto di voto, possono partecipare, se invitati, organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.

6. Le riunioni delle Commissioni si svolgono ordinariamente una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

### **Articolo 4**

#### **Funzioni delle Commissioni**

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni consultive, concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo. Hanno funzione di ricerca, di studio, d'indagine, di raccolta di suggerimenti ed informazioni, d'approfondimento di problemi di particolare rilievo. Esse possono formulare sulla scorta delle indagini e ricerche svolte, proposte di deliberazione da adottarsi da parte degli

organi competenti. Possono essere incaricate dal Consiglio Comunale di compiere indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione d'aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti o partecipati dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo possibile con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

3. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte che sono rimesse al Presidente del Consiglio, il quale le trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dalla Legge. Quando l'istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed i pareri favorevoli previsti dalla Legge, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio Comunale. Se i pareri sono, tutti od in parte, contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organismi tecnico - amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

4. Le Commissioni possono chiedere a tutti gli Uffici dell'Ente le notizie e i documenti a loro necessari per l'approfondimento di determinati argomenti e possono invitare a partecipare ai lavori, su richiesta dei Presidenti delle stesse, funzionari, tecnici e Responsabili di settori, i quali dovranno anche fornire la loro opera professionale.

## **Articolo 5**

### **Segreteria delle Commissioni - verbale delle sedute**

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte generalmente dal funzionario comunale designato dal Sindaco. In assenza del funzionario comunale, le funzioni di segretario sono svolte da un Commissario su richiesta del Presidente della Commissione stessa.

2. Spetta al Segretario curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario al funzionamento della Commissione e redige il verbale sommario delle adunanze.

3. I verbali delle riunioni devono indicare i punti principali delle discussioni, il numero eventuale dei voti riportati dalle singole proposte. I verbali sono firmati dal Presidente, dal Segretario e da tutti i membri della Commissione presenti alla riunione.

## **Articolo 6**

### **Pubblicità dei lavori**

1. Le copie dei verbali delle adunanze sono trasmesse al Sindaco ed al Segretario Comunale che provvede alla registrazione dei verbali nell'apposito registro. I verbali vengono depositati nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

2. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di

gestione, gli investimenti, sono trasmessi al Collegio dei Revisori dei conti.

3. Nel caso in cui le Commissioni rilasciano pareri ritenuti urgenti e di primaria importanza in quanto relativi ad interventi che interessano in modo rilevante la collettività locale, il parere è pubblicato all'albo comunale ed inviato, oltre che al Sindaco ed al Segretario Comunale, anche alla Giunta, ai Capi Gruppo ed agli organismi di partecipazione popolare.

## **CAPO II COMMISSIONI TEMPORANEE E SPECIALI**

### **Articolo 7**

#### **Commissioni temporanee di studio**

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto Comunale, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e d'esperti esterni, che hanno una comprovata competenza nelle materie da trattare. Con la deliberazione d'incarico, da adottarsi a cura della Giunta Comunale, sono scelti gli esperti esterni, le modalità e la durata dell'incarico stesso e le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'Ente.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Sindaco e al Presidente del Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone al Consiglio Comunale, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

### **Articolo 8**

#### **Commissioni d'indagine riservata**

1. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri con voto palese, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'Amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Collegio dei Revisori dei conti o dal Difensore civico.

2. La deliberazione del Consiglio Comunale che istituisce la predetta Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale.

3. Le Commissioni d'indagine riservata sono costituite da almeno sei Consiglieri Comunali, rappresentativi complessivamente di tutti i gruppi consiliari, nominati dal Consiglio Comunale nella stessa seduta che istituisce la Commissione. Nello stesso provvedimento di nomina è designato il Presidente della Commissione che dovrà essere espressione dei Gruppi consiliari di minoranza.

4. La Commissione ha tutti i poteri necessari all'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto delle indagini od allo stesso connessi.

5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari all'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio Comunale,

della Giunta, del Collegio dei Revisori dei conti, del Difensore civico, del Segretario Comunale, dei Responsabili e dipendenti tutti degli uffici comunali, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione all'assise Comunale, della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.

6. La redazione dei verbali delle Commissioni, viene effettuata da un componente della Commissione stessa incaricato dal Presidente.

7. Nella relazione al Consiglio Comunale, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quinto comma.

8. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

9. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

## **CAPO III DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 9 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo Pretorio del Comune della deliberazione consiliare che lo approva.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e quelle contenute nello Statuto Comunale.

3. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento delle Commissioni consiliari.

### **Articolo 10 Diffusione**

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri comunali in carica, al Segretario Comunale e a tutti i Responsabili degli uffici comunali.